



Comune di Cento

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI E SOGGIORNI VACANZA



TITOLO I – I CENTRI ESTIVI GESTITI DAL COMUNE DI CENTO

ART. 1

PRINCIPI E FINALITA'

I Centri Ricreativi Estivi sono attivi nei mesi di giugno e luglio e sono destinati agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del territorio.

Il Centro Ricreativo Estivo è organizzato secondo i requisiti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 26 febbraio 2018, avente ad oggetto: "*Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss. mm.*".

Il Centro Ricreativo Estivo vuole essere principalmente un ambiente gioviale ed accogliente dove i bambini e le bambine possano esprimersi, condividendo esperienze socializzanti di esplorazione, scoperta ed autonomia, in un ambiente che possa diventare un "territorio extrascolastico" ricco e agibile, che possa offrire occasioni formative nuove e affascinanti.

E' un servizio attivato nei locali delle scuole statali del territorio, preferibilmente dotate di spazi esterni, ed intende offrire l'opportunità di far sentire i bambini immersi in un ambiente interessante da esplorare, innescando così l'interesse verso l'ambiente naturale e alimentando curiosità e attenzione verso il mondo all'insegna della fantasia. Intende offrire momenti di socializzazione e studio, ma anche essere un tempo per giocare, uno spazio ove sia possibile muoversi e giocare col corpo e con gli oggetti, ma anche con i pensieri e con le idee.

La finalità, del Centro Ricreativo Estivo è soprattutto il "giocare insieme", che non abbia bisogno di elementi mediatori come giocattoli strutturati o materiali prestabiliti, un "giocare tra noi", riscoprendo insieme ai bambini il piacere di muoversi, di saltare, di correre, di mimare, di cantare, di "pasticciare", di diventare un gruppo o una squadra, di vincere e di perdere. Un'esperienza da condividere con altri in modo creativo, dove gli stimoli offerti dagli educatori rappresentino un possibile percorso da scoprire suscitando e favorendo la curiosità e l'interesse. L'ambiente fantastico che potrà fare da sfondo costituisce spesso il filo conduttore delle proposte, ma ancor più importante offre ai bambini, soprattutto ai più piccoli, uno "spazio affettivo" nel quale poter trovare una propria personale dimensione, valorizzando le diversità di cui ognuno è portatore. Devono poter essere uno spazio ed un tempo a misura di bambino con particolare attenzione alla scansione della giornata attraverso i momenti ricorrenti che, soprattutto con i bambini delle scuole dell'infanzia, dovranno essere caratterizzati da un clima di tranquillità attraverso l'organizzazione a piccoli gruppi.

Anche il momento del pasto avrà le caratteristiche sopra descritte, offrendo un rituale di preparazione giocoso, e successivamente un clima tranquillo facilitato dalla presenza degli educatori e dei collaboratori.

Alla scuola dell'infanzia, in particolare, il sonno sarà proposto ai bambini che ne manifestano il bisogno, naturalmente sempre concordando la scelta con i genitori; gli altri bambini potranno godere di un momento di *relax* attraverso proposte adatte al momento, quali ad esempio la narrazione, il disegno ecc..

Infine altrettanta attenzione sarà posta al momento del ricongiungimento col genitore a fine giornata, al quale saranno restituite le esperienze che i bambini hanno vissuto.

Nel tempo di funzionamento del Centro Ricreativo Estivo verranno organizzati anche dei laboratori con caratteristiche di centri d'interesse, dove i bambini possano esprimere liberamente le proprie preferenze e sperimentare nuovi modi di giocare con oggetti e materiali diversi, allestiti sulla base delle caratteristiche del gruppo di bambini facendo attenzione innanzi tutto ai bisogni dei bambini con disabilità che in questi ambiti potranno trovare gli stimoli adeguati ed elementi di coinvolgimento a loro confacenti.

ART. 2

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Il Centro Ricreativo Estivo del Comune è attivo normalmente:

- per i bambini della scuola primaria per 7 settimane nei mesi di giugno e luglio;
- per i bambini della scuola dell'infanzia per 4 settimane nel mese di luglio.

I periodi di attivazione, gli orari di apertura del servizio ed il numero massimo di utenti accoglibili per ciascun turno settimanale (dal lunedì al venerdì) sono fissati annualmente dal Responsabile del Servizio.

Il Centro Ricreativo Estivo per i bambini della scuola infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni d'età, che abbiano frequentato almeno un anno di scuola dell'infanzia e che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Il Centro Ricreativo Estivo per i bambini della scuola primaria accoglie bambini dai 6 anni agli 11 anni d'età, che abbiano frequentato almeno un anno di scuola primaria e che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

L'età richiesta per l'accesso ai servizi deve essere stata compiuta ovvero deve compiersi entro l'anno in cui il servizio si svolge.

L'accoglimento di bambini con disabilità certificata è subordinata alla redazione, di concerto con i competenti servizi dell'Azienda USL di uno specifico progetto di accoglienza personalizzata, condiviso tra servizi scolastici comunali, servizi sanitari e famiglia, all'interno del quale devono essere individuate fra le altre, le ore di frequenza, le modalità di presenza dell'eventuale educatore di sostegno, le attività che può svolgere il bambino e dovrà essere attestata la compatibilità delle attività e del Centro Ricreativo Estivo con la patologia.

ART. 3

ISCRIZIONI

Le iscrizioni vengono effettuate per singole settimane.

I Servizi Scolastici, prima del termine dell'anno scolastico, predispongono e divulgano un avviso di apertura delle iscrizioni, indicando i periodi di attività, gli orari, il luogo di ubicazione degli stessi, le quote di contribuzione, le modalità di iscrizione e di pagamento e il numero massimo degli utenti accoglibili per settimana.

ART. 4

AMMISSIONE AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Possono accedere ai Centri Ricreativi Estivi i bambini residenti, in regola con le norme relative alle vaccinazioni, che non risultino morosi relativamente a servizi scolastici ed educativi comunali.

I bambini non residenti, in regola con le norme relative alle vaccinazioni, che non risultino morosi relativamente a servizi scolastici ed educativi comunali, possono essere accolti, qualora permangano posti liberi, dopo l'inserimento dei bambini di cui al comma precedente.

L'accesso ai Centri Ricreativi Estivi avviene tramite graduatorie di età settimanale: una per la scuola primaria ed una per la scuola dell'infanzia:

Le graduatorie, redatte per fasce di età, saranno formulate sulla base delle seguenti precedenze:

- a) bambini disabili gravi certificati dal competente servizio dell'Ausl, per i quali è stato concordato uno specifico progetto personalizzato di cui al precedente art. 2;
- b) bambini segnalati dal Servizio Sociale Professionale area Minori;
- c) bambini in affidamento preadottivo;
- d) bambini conviventi e residenti con un solo genitore che lavora esclusivamente nei seguenti casi:
 - genitori separati, divorziati o vedovi,

- unico genitore che ha riconosciuto il bambino,
- altro genitore detenuto in carcere o che ha perso la potestà genitoriale,
- bambini con entrambi genitori che lavorano, con esclusione dei casi di cui al punto precedente;
- bambini con un solo genitore che lavora con esclusione dei casi di cui al punto precedente.

Nel caso in cui, dopo l'applicazione dei suddetti criteri, si presentassero situazioni di parità, l'ammissione avverrà seguendo l'ordine progressivo di protocollazione della domanda d'iscrizione.

Dopo l'approvazione delle graduatorie i Servizi Scolastici comunicano alle famiglie l'ammissione o meno al servizio (con indicazione delle settimane in cui il minore è stato accolto) e l'importo della tariffa settimanale.

I bambini non accolti rimarranno in graduatoria e saranno contattati, in caso di rinuncia ai posti.

Le eventuali domande presentate fuori termine o dopo l'approvazione delle graduatorie, possono essere accolte qualora vi siano posti disponibili, nelle diverse settimane, procedendo secondo i seguenti criteri:

- a) bambini disabili gravi certificati dal competente servizio dell'Azienda USL, per i quali è stato concordato uno specifico progetto personalizzato di al precedente art. 2;
- b) bambini segnalati dal Servizio Sociale Professionale area Minori;
- c) in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 5

RINUNCE

Le rinunce al servizio dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cento per iscritto entro il lunedì precedente la settimana cui la rinuncia è riferita.

In tale caso resta comunque a carico del cittadino il 20% della quota di contribuzione settimanale relativa alle settimane rinunciate.

In caso di rinuncia tardiva oltre il termini di cui al primo comma, anche in caso di assenza per l'intera settimana, verrà addebitata l'intera quota di contribuzione.

In caso di rinuncia il posto del rinunciatario può essere assegnato secondo l'ordine della lista di attesa.

Nel caso in cui un minore già iscritto e accolto al servizio voglia aggiungere settimane di frequenza oltre a quelle richieste in sede di presentazione della domanda di servizio, la nuova istanza sarà accolta compatibilmente con la disponibilità dei posti e l'organizzazione del servizio.

ART. 6

TARIFFE

A parziale copertura dei costi del servizio erogato è prevista la compartecipazione alla spesa, da parte delle famiglie, tramite corresponsione di una tariffa settimanale omnicomprensiva.

La Giunta Comunale approva annualmente le tariffe, definendo la condizione economica espressa come valore ISEE al di sotto della quale sono concesse le agevolazioni tariffarie. Per valori di ISEE compresi tra il minimo e il massimo, determinati annualmente dalla Giunta Comunale, la percentuale di compartecipazione è determinata con una valutazione basata su una curva logistica. I parametri che definiscono l'inclinazione e il punto di svolta della curva logistica, e conseguentemente la percentuale di compartecipazione degli utenti, sono "5,0" e "0,03".

Coloro che intendono fruire della tariffa agevolata personalizzata dovranno corredare la domanda con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2001 contenente gli estremi della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*

5 dicembre 2013, n. 159" e delle altre informazioni necessarie per la verifica del diritto alla agevolazione tariffaria tenendo conto di quanto previsto in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

Coloro che non accompagnano la domanda con l'autocertificazione dei valori desumibili dalla dichiarazione ISEE, o hanno l'ISEE superiore all'ISEE massimo, pagano la tariffa intera; coloro che hanno una condizione economica minore o uguale all'ISEE minimo pagano la tariffa minima; coloro che hanno l'ISEE compreso fra l'ISEE minimo e l'ISEE massimo pagano una tariffa, approssimata allo scaglione, proporzionale alla propria condizione economica.

Si precisa che chi intende usufruire di una tariffa agevolata deve presentare l'autocertificazione dei valori desumibili dalla dichiarazione ISEE contestualmente alla domanda per l'accesso del servizio. Qualora venga presentata in un momento successivo, potrà essere applicata la tariffa agevolata solamente a decorrere dal turno settimanale successivo alla data di presentazione dell'autocertificazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Cento.

La tariffa per i Centri Ricreativi Estivi è una tariffa fissa settimanale e non è soggetta a riduzione in caso di assenze o altri motivi che abbiano impedito la frequenza con le eccezioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento Comunale.

La Giunta Comunale può prevedere riduzioni di tariffa nel caso in cui più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio. La riduzione è riferita agli iscritti al servizio successivi al primo ed è pari al 10%.

Ai minori in affido preadottivo a famiglie residenti nel Comune di Cento verrà applicata la tariffa dei bambini residenti.

ART. 7

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Durante il Centro Ricreativo Estivo gli utenti dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale e alla successiva segnalazione scritta e circostanziata da parte del coordinatore del servizio alla famiglia, il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- segnalazione alla famiglia,
- ammonizione scritta,
- sospensione dalla frequenza del servizio.

In caso di eventuali danni arrecati volontariamente a cose e persone, potrà essere richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore o a chi ne fa le veci.

I limiti orari di entrata e uscita dovranno essere rispettati sia al mattino, per consentire l'avvio delle attività e la prenotazione del pasto, sia al termine del servizio. Qualora, dopo l'orario di chiusura, un bambino non sia ancora stato preso in consegna, l'operatore presente è tenuto a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita. Qualora la famiglia non venga reperita o non si presenti all'orario concordato, dovrà essere allertata la Polizia municipale. Se tale comportamento dovesse essere ripetuto più volte nel corso del periodo di frequenza, si adotteranno i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- ammonizione scritta,
- sospensione dalla frequenza del servizio.

In caso di sospensione non è riconosciuto alcun diritto al rimborso della tariffa.

Al pari degli utenti, anche i familiari devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli educatori nei momenti di accompagnamento o di ritiro dei minori presso la struttura e durante le feste.

Qualora il familiare del minore non rispetti le regole e perseveri con un comportamento scorretto con il personale educatore, potrà essere applicata la sospensione dal servizio per il minore.

In caso di sospensione dalla frequenza del servizio è comunque dovuta la tariffa intera.

ART. 8

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico. In caso di sospensione per un solo giorno, non sorge diritto al rimborso della tariffa. In caso di sospensione per più giorni la tariffa sarà ridotta in proporzione, decurtando un quinto della quota settimanale per ogni giorno di sospensione.

TITOLO II – I CENTRI ESTIVI E I SOGGIORNI DI VACANZA GESTITI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

ART. 9

CENTRI ESTIVI E SOGGIORNI DI VACANZA

I Centri Ricreativi Estivi e i Soggiorni di Vacanza costituiscono una gamma di servizi, curati da soggetti pubblici o privati, intesi a organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria rivolte a una o più delle seguenti finalità:

- a) allo sviluppo della identità e alla socializzazione;
- b) a favorire l'accoglienza e l'integrazione delle diversità;
- c) a favorire la partecipazione e l'esercizio della cittadinanza;
- d) alla conoscenza e al rispetto del territorio;
- e) alla prevenzione del disagio giovanile.

Il Centro Ricreativo Estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c. 10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva.

Il Soggiorno di Vacanza è un servizio residenziale, in struttura, che ospita normalmente una o più comunità di ragazzi fra i 3 e i 17 anni.

Per i soggiorni in campeggio e per quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi (c.d. soggiorno in accantonamento), si fa riferimento alla L.R. 16/2004 e successive modifiche con particolare riferimento all'art. 41 "Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero".

ART. 10

PROCEDURE PER L'APERTURA DEI CENTRI ESTIVI

I soggetti pubblici e privati che intendono attivare un Centro Estivo sul territorio del Comune di Cento, e che possiedono i requisiti funzionali di cui al punto 2 della Direttiva 247/2018, contestualmente all'apertura del servizio, anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività, inoltrano, avvalendosi della modulistica predisposta, segnalazione certificata di inizio attività ai Servizi Scolastici del Comune di Cento.

All'istanza devono essere allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui alla direttiva regionale n. 247/2018 unitamente all'impegno alla copertura assicurativa del personale e dell'utenza.
- b) sintetico "progetto organizzativo", contenente l'indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali) redatto seguendo le indicazioni dello schema predisposto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

VIGILANZA E SANZIONI (CENTRI ESTIVI)

Chiunque gestisca un Centro Estivo senza avere presentato la SCIA è soggetto, ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.R. 2/2003, ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.

ART. 12

PROCEDURE PER L'APERTURA DI SOGGIORNI DI VACANZA

I soggetti pubblici e privati che intendono attivare un Soggiorno di Vacanza sul territorio del Comune di Cento, e che possiedono i requisiti funzionali di cui al punto 3 della Direttiva 247/2018, inoltrano annualmente, avvalendosi della modulistica predisposta, apposita domanda di autorizzazione all'apertura di un Soggiorno Vacanza ai Servizi Scolastici del Comune di Cento.

All'istanza devono essere allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui alla direttiva regionale n. 247/2018 unitamente all'impegno alla copertura assicurativa del personale e dell'utenza.
- b) sintetico "progetto organizzativo", contenente l'indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali) redatto seguendo le indicazioni dello schema predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni, dal momento della presentazione della domanda da parte del richiedente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cento.

Entro il medesimo termine l'autorizzazione potrà essere negata con provvedimento motivato.

Il termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione e i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che la sospensione del termine permane, qualora, il richiedente presenti una documentazione incompleta o non fornisca i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale concede le autorizzazioni subordinatamente al rispetto dei requisiti funzionali e strutturali di cui alla direttiva regionale nonché all'acquisizione del parere di idoneità igienico-sanitaria delle strutture da parte della competente Azienda USL.

Qualora l'Amministrazione Comunale non risponda entro il termine di sessanta giorni, o entro il superiore termine conseguente alla eventuali sospensioni, il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.

ART. 13

VIGILANZA E SANZIONI (SOGGIORNI DI VACANZA)

Chiunque gestisca un Soggiorno di Vacanza senza avere ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto, ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L. R. 2/2003, ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

In previsione dell'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 39, comma 3 della L. R. 2/2003, il Comune diffida il soggetto gestore o il legale rappresentante a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida (vedi art. 7 *bis* L. R. 21/2004 e successive modifiche). Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Con tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in

essere per permetterne la ripresa. Ove il legale rappresentante o il soggetto gestore non richieda al Comune, entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento è revocata. In questo caso l'attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di nuova domanda.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le procedure previste dalla L. R. 28 aprile 1984, n. 21 (*Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*).

L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono di competenza del Comune.

ART. 14

NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme regionali vigenti in materia, con particolare riguardo alla Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 26.02.2018.

La disciplina delle tariffe di cui al presente regolamento si applica a decorrere dalle tariffe dell'anno 2019.

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 75 del vigente Statuto comunale, diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'atto medesimo.